

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 610/90 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1990

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾ ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che lo sviluppo del bilancio generale delle Comunità, nonché l'esperienza acquisita nell'applicazione concreta del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 ⁽⁶⁾ (in appresso denominato «regolamento finanziario») fanno emergere la necessità di modificare alcune sue disposizioni;

considerando che è opportuno migliorare la struttura del bilancio e creare le condizioni indispensabili per una gestione più efficace degli stanziamenti;

considerando che è opportuno definire le nozioni di «stanziamenti dissociati» e «stanziamenti non dissociati», precisando che le azioni pluriennali danno adito all'iscrizione di stanziamenti dissociati;

considerando che è opportuno rivedere certe disposizioni, in particolare per quanto riguarda il regime dei dodicesimi provvisori e gli storni;

considerando che occorre precisare le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio;

considerando che è opportuno inserire nel regolamento finanziario disposizioni relative alla procedura dei bilanci rettificativi e suppletivi, alla compilazione della scheda finanziaria, a una migliore organizzazione delle relazioni fra le istituzioni e la Corte dei conti, nonché all'informazione dell'autorità di bilancio sull'utilizzazione degli anticipi nel settore del FEAOG, sezione «garanzia»;

considerando che si rivela necessario migliorare la presentazione degli stanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

considerando che occorre integrare il regolamento finanziario con disposizioni specifiche concernenti la gestione degli aiuti esterni della Comunità e gli stanziamenti amministrativi relativi al personale in servizio al di fuori delle Comunità nonché al corrispondente funzionamento amministrativo;

considerando che grazie alle modifiche legislative intervenute nel campo dell'aiuto alimentare non appare più necessario mantenere nel regolamento finanziario disposizioni particolari per questo settore;

considerando che per tener conto degli sviluppi tecnologici registratisi negli strumenti di gestione e contabilizzazione è opportuno prevedere disposizioni che consentano di eseguire il bilancio secondo tecniche informatizzate;

considerando che è preferibile prevedere che taluni importi nei settori della stipulazione dei contratti e degli inventari siano determinati dalle modalità di esecuzione del presente regolamento finanziario,

⁽¹⁾ GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 1 e GU n. C 193 del 31. 7. 1989, pag. 14.⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 230.⁽³⁾ GU n. C 72 del 20. 3. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 3.